

**VERBALE DI ACCORDO**  
**CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**  
**deroga ai limiti quantitativi**

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2017 c/o la sede di ERSU S.p.A., via Pontenuovo 22 in Pietrasanta (LU), si sono incontrati:

la società ERSU S.p.A., con sede legale in Via Pontenuovo 22 in Pietrasanta, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Walter Bresciani Gatti;

e

le RSU rappresentate da:

FP-CGIL: Vagli Luigi; Tanca Fabrizio; Massari Michele

UILTRASPORTI: Zampolini Pietro; Ulivi Marco

COBAS: Coluccini Giovanni; Banti Davide

visto

l'accordo stipulato tra le parti in data 21 marzo 2016, con atto avente n. prot. 1255U

considerato

il perdurare delle seguenti necessità aziendali:

- far fronte a punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori;
- assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali in relazioni a esigenze cicliche;
- adattarsi alla tipicità del territorio di interesse turistico o climatico ove opera ERSU S.p.A. che determina ciclicamente per ragioni di stagionalità (cosiddetto lavoro stagionale) incremento attività lavorativa nel periodo da aprile a ottobre;

concordano

di voler rinnovare l'accordo del 21 marzo 2016, prevedendo una diversa modulazione dei limiti quantitativi rispetto a quanto stabilito dalla legge e dal vigente Contratto collettivo nazionale per il personale, anche parziale, assunto a termine e, comunque, nel rispetto delle esclusioni da qualsiasi limitazioni elencate al Capo III – Lavoro a tempo determinato, art.li 19 e ss , D.Lgs. n. 81/15.

e stabiliscono

1. che in relazione a quanto previsto dall'art.23, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e art. 11 del CCNL Utilitalia, il numero dei lavoratori, anche a tempo parziale, assunti a termine non può complessivamente eccedere nell'anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) la percentuale del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di assunzione;
2. che non sono previsti limiti quantitativi alle assunzioni a termine per intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività (lavori stagionali, ragioni di stagionalità o attività stagionale) nel periodo dell'anno che va dal mese di aprile al mese di ottobre;

3. che il limite massimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato fissato dal Contratto collettivo (nazionale e/o aziendale) in caso di successione di contratti non si applica laddove il contratto a termine sia finalizzato allo svolgimento di lavori stagionali ovvero per ragioni di stagionalità o attività stagionale di cui al punto 2;
4. che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore al limite massimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato fissato dal Contratto collettivo (nazionale e/o aziendale) o, in mancanza, dalle norme di legge in materia, e, comunque, per un massimo di dieci volte nell'arco di tempo previsto quale limite massima di durata del contratto di lavoro a tempo determinato fissato dal Contratto collettivo (nazionale e/o aziendale) o, in mancanza, dalle norme di legge in materia.

Tale accordo è propedeutico ad un futuro esame congiunto della situazione occupazionale, legata alle esigenze organizzative aziendali, col fine comune di valutare la possibilità di una stabilizzazione del personale inserito in graduatoria, fermo restando i vincoli normativi in essere.

Il presente accordo scade il 31/12/2018 e le parti si impegnano a riunirsi almeno 30 gg. prima della scadenza di tale termine per fare il punto della situazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

ERSU S.p.A. ....

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| RSU | ..... | ..... |
|     | ..... | ..... |
|     | ..... | ..... |

Il presente accordo verrà inviato per conoscenza alla

Associazione di Categoria UTILITALIA .....